



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26/05/2024

Presenti come da allegato i rappresentanti delle Associazioni Socie: I LUPI PIACENZA ODV – RNRE-CFR – GEV – DELTA – OMEGA – PA CROCE BIANCA – G.C. LA LUPA – CIRCOLO SOMMOZZATORI – ANA – GRUPPO VEGA ODV – K9 – ALFA

Essendo andata a vuoto la prima convocazione in data 22 Maggio 2024 ore 23.58 non essendo stato raggiunto il numero legale,

Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2024, alle ore 10.20, presso la sede del Coordinamento di Volontariato di Protezione Civile di Piacenza - ODV sito in Strada Valnure 9/A a Piacenza, prov. di Piacenza, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione Coordinamento di Volontariato di Protezione Civile di Piacenza - ODV per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all':

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Modifica della Statuto gli Artt. 1 e 5: in particolare si desidera meglio identificare e definire i criteri d'ammissione e mantenimento dell'iscrizione al Coordinamento, a tutela e rispetto del Sodalizio, dei Soci, dell'operatività indispensabile per rispondere alle richieste di intervento in Protezione Civile, nonché dei diritti e doveri degli associati.

Vengono nominati all'unanimità a presiedere l'assemblea come Presidente LEONARDO DENTONI e come Segretario BERTUZZI ANTONELLA.

Il Presidente constata che i soci aventi diritto al voto sono 15 e la presenza di n. 12 Soci aventi diritto di voto. Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi del vigente Statuto. Il Presidente, dopo aver illustrato l'ordine del giorno, apre la discussione.

Discussione

- 1) Il Presidente del Coordinamento Dentoni Leonardo relaziona la situazione in generale del Coordinamento, delle tematiche che si stanno discutendo a livello di Comitato Regionale e delle prossime attività addestrative a formative.
- 2) Il Presidente del Coordinamento Dentoni Leonardo comunica quanto discusso in Consiglio Direttivo, illustrando anche attraverso slide, le modifiche che si vogliono apportare allo Statuto, e spiegandone i motivi per i quali il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea le modifiche illustrate e la loro necessità. Tomeo, rappresentante della Pubblica Assistenza Croce Bianca, chiede informazioni aggiuntive riguardo le procedure di verifica per le associazioni che richiedono l'iscrizione al Coordinamento. Il Presidente Dentoni Leonardo spiega che al riguardo è prevista la modifica al Regolamento Interno ove saranno delineate le procedure tecniche / organizzative. Non essendoci altre richieste il Presidente dichiara aperta la votazione palese per ogni punto modificato. Le Votazioni per tutti i punti risultano approvate all'unanimità con 0 contrari e 0 astenuti.

Lo Statuto viene così modificato:

- a) All'Art.1 vengono eliminate le parole "Strada Valnure 9A."
- b) All'Art 5 comma 1 lettera b vengono eliminate le parole "(sezione provinciale) istituito ai sensi all'art. 5 del Regolamento regionale in materia di volontariato" e "approvato con Decreto del 15.11.2010"
- c) All'Art 5 comma 1 lettera b vengono aggiunte al termine le parole "secondo le normative vigenti, da almeno 18 mesi";
- d) All'Art 5 comma 1 lettera c punto ii vengono sostituite le parole "anche fuori del proprio Comune svolgono la loro attività" con "sull'intero territorio provinciale, regionale, nazionale ed eventualmente internazionale"
- e) All'Art 5 comma 1 lettera c punto ii vengono eliminata la parola "attività" dopo le parole "comprese quelle"



COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA - ODV

Colonna Mobile Regione Emilia Romagna - Coordinamento Provinciale

Str. Val Nure, 9A - 29122 Piacenza C.F. 91071790330

- f) All'Art 5 comma 1 lettera c punto iii vengono aggiunte al termine le parole *"nei tempi e modi indicati dai piani operativi del Coordinamento;"*;
 - g) All'Art 5 comma 1 lettera j vengono aggiunte al termine le parole *"PEO e PEC"*;
 - h) All'Art 5 comma 1 lettera k viene aggiunto *"Garantire una squadra (4 Volontari) di pronta partenza per l'intera giornata (h/24). La tempistica di intervento è la seguente: per interventi provinciali entro 3 ore, per interventi regionali entro 6 ore e nazionali entro 8 ore;"*;
 - i) All'Art 5 comma 1 lettera m viene aggiunto *"Reperibilità h24 tramite telefono;"*
 - j) All'Art 5 comma 1 lettera n viene aggiunto *"autonomia nel trasporto dei propri Volontari per raggiungere la sede del Coordinamento;"*
 - k) L'Art 5 comma 1 lettera o punto ii viene così modificato *"della consistenza, ossia il numero di Volontari dell'O.D.V. richiedente effettivamente disponibili ad operare (minimo dieci volontari Operativi, come da Regolamento Regionale). Le verifiche potranno avvenire tramite incontri coi responsabili dell'Organizzazione aspirante socia e loro Volontari, nonché momenti di valutazione ed istruzione che non potranno superare un anno dall'avvio dei rapporti, ossia dalla Delibera del Consiglio Direttivo del Coordinamento. I momenti di valutazione potranno essere avviati dopo almeno sei mesi dall'acquisizione dell'iscrizione al Registro Territoriale del Volontariato di Protezione Civile. I rapporti tra il Coordinamento e la richiedente saranno disciplinati all'interno del Regolamento Interno gestionale del Coordinamento. Eventuali anomalie riscontrate dal Direttivo nella presentazione della documentazione prevista ai precedenti punti dovranno essere segnalate entro 60 giorni a chi ha proposto la domanda. La constatata mancanza di operatività, consistenza, incapacità di partecipazione alla vita associativa che porti alla conseguente reiezione della domanda, va segnalata per iscritto all'Organizzazione richiedente al termine del periodo di valutazione entro 60 giorni ed inviate per conoscenza all'Agenzia Regionale di Protezione Civile."*
 - l) All'Art 5 comma 2 vengono modificate le parole *"entro dieci giorni dalla Delibera del C.D."* con *"trenta giorni prima che il Direttivo si esprima"*.
 - m) All'Art 5 comma 4 lettera a vengono modificate le parole *"al comma 1 (domanda di ammissione)"* con *"ai commi precedenti"*;
 - n) Viene aggiunto all'Art 5 comma 4 la lettera b *"prestare attività sull'intero territorio provinciale regionale, nazionale ed eventualmente internazionale"*
 - o) Viene aggiunto all'Art 5 comma 4 la lettera c *"partecipare attivamente alle attività del Coordinamento, comprese quelle gestionali, organizzative, amministrative di cui al Regolamento del Coordinamento;"*
 - p) Viene aggiunto all'Art 5 comma 4 la lettera d *"svolgere qualsiasi attività nell'ambito di missioni di protezione civile richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza nei tempi e modi indicati dai piani operativi del Coordinamento;"*
 - q) Viene aggiunto all'Art 5 comma 4 la lettera e *"alla consistenza dell'organizzazione, ossia il numero di Volontari effettivamente disponibili ad operare (minimo dieci volontari Operativi, come da Regolamento Regionale)."*
 - r) Vengono eliminati all'Art 5 comma 4 le lettere h, i, j.
- 5) Al fine di facilitare la lettura e stesura del nuovo statuto viene richiesto alla Assemblea di poter rinumerare articoli e sottosezioni in fase di stesura finale in modo sequenziale. L'Assemblea approva all'unanimità con 0 contrari e 0 astenuti.

Non essendoci null'altro da discutere l'adunanza termina alle ore 10.52

Il Presidente

**COORDINAMENTO VOLONTARIATO
PROTEZIONE CIVILE PIACENZA - ODV**
Strada Valnure, 9/A - 29122 Piacenza
C.F.: 91071790330

Il Segretario

Bertuzzi Antonello



COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA - ODV

STATUTO

Approvato all'atto costitutivo il 31 ottobre 2001.
Così come modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 26 maggio 2024.

Atto esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'Art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con provvedimento nr. 17879 del 22.09.2022, nr. di Repertorio 49857
Iscrizione al Registro Territoriale del Volontariato di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna nr. 1330 del 01.07.2014



ART. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituito il "COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE PIACENZA - ODV", con sede legale in Piacenza.

Nel presente Statuto il "Coordinamento Volontariato Protezione Civile Piacenza" viene citato in breve come "Coordinamento" e le Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato di protezione civile Socie vengono citate anche come Soci, Associazioni, Associati, Aderenti.

ART. 2

Scopi, finalità ed Attività di interesse generale

1. Il Coordinamento non ha fini di lucro, è apolitico, aconfessionale, indipendente con struttura democratica.
2. Svolge attività di interesse generale quale la Protezione Civile secondo il D.Lgs. 117/2017 Art. 5 comma 1 lettera y e seguendo quanto disposto dal D.Lgs. 1/2018 e s.m.i., nonché quanto previsto dalla L.R. 1/2005 e s.m.i. della Regione Emilia-Romagna.
3. Promuove un effettivo legame ed un miglior apporto di collaborazione fra tutte le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.
4. Raggruppa e coordina le Associazioni di Protezione Civile della Provincia di Piacenza (L.R. Emilia-Romagna 1/2005 Art. 17 comma 5 e s.m.i.) che svolgono la loro attività sull'intero territorio provinciale ed eventualmente regionale, nazionale ed internazionale, svolgendo i seguenti compiti:
 - a) Contribuisce allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di Protezione Civile;
 - b) Promuove il rispetto delle regole di prevenzione, assicurazione e sicurezza del volontariato in attività di protezione civile;
 - c) Esprime pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, piani, programmi e organizzazioni di protezione civile;
 - d) Promuove un movimento di pubblica opinione a favore della protezione civile e del volontariato per la protezione civile e compie ogni altro atto che possa facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi prefissi;
 - e) Si rende interprete presso le Autorità competenti delle necessità del collegamento e della collaborazione, al fine di un più organico impegno con minor spreco di uomini (miglior utilizzo delle risorse) per il raggiungimento dei fini quali la previsione, la prevenzione ed il soccorso in materia di protezione civile;
 - f) Promuove ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione ed addestramento dei propri associati in un momento organizzato e coordinato della medesima, nel rispetto delle autonomie delle singole Associazioni aderenti;
 - g) Organizza corsi di formazione professionale rivolti ai volontari appartenenti alle Associazioni aderenti al Coordinamento ed a tutti i volontari di altre associazioni, tramite accordi, che svolgono la propria attività sia in ambito provinciale che extra-provinciale;
 - h) Organizzazione ed impiego dei volontari delle Organizzazioni aderenti in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in accordo con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ed gli Enti preposti alla Protezione Civile in genere, secondo quanto stabilito dalle apposite direttive. Le organizzazioni di volontariato aderenti, in accordo con il Coordinamento, su linee guida dello stesso e nel rispetto del principio di autoregolamentazione, programmano ed organizzano la propria attività in relazione alla gestione degli specifici moduli della Colonna Mobile Provinciale ovvero segmento provinciale della Colonna Mobile Regionale, anche con la costituzione di apposite squadre adeguatamente formate in pronta reperibilità;
 - i) Interventi e soccorsi in campo internazionale avverranno nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti in materia nei paesi interessati, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali a cui il Governo italiano abbia aderito e delle iniziative degli Enti internazionali.
5. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Coordinamento prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
6. Il Coordinamento ha l'obbligo di assicurare i volontari inseriti nel proprio organigramma ai sensi dell'art 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con provvedimento nr. 17879 del 22.09.2022, nr. di Repertorio 49857

Iscrizione al Registro Territoriale del Volontariato di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna nr. 1330 del 01.07.2014



7. Alle Associazioni ed ai loro rappresentanti e aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Ogni forma di rapporto economico con il Coordinamento o con la propria Organizzazione o con altre Organizzazioni aderenti al Coordinamento derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di:
 - Socio del Coordinamento da parte delle Organizzazioni;
 - Rappresentanti della propria Organizzazione presso il Coordinamento per i Volontari; essi non potranno svolgere compiti direttivi all'interno del medesimo;
8. Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, il Coordinamento si propone di mantenere vivo lo spirito del Volontariato di Protezione Civile anche attraverso apposite manifestazioni. Collateralmente il Coordinamento potrà promuovere, assistere e svolgere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati operanti per finalità simili o complementari, tutte quelle attività a carattere culturale, didattiche, di ricerca scientifica, sportiva e ricreativa che possono essere utili per la diffusione dei principi di solidarietà umana, civile e sociale, per la protezione della pubblica incolumità, per la tutela dei beni culturali e dell'ambiente (pubblico, privato e naturale). Pertanto, il Coordinamento può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. E' compito del Consiglio Direttivo individuare le attività diverse esperibili.

Art. 3

Risorse economiche, patrimonio, mezzi ed attrezzature

1. Il patrimonio del Coordinamento, durante la vita dello stesso, è indivisibile ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del Coordinamento;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza del bilancio.
2. Il Coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) Quote associative delle Associazioni aderenti;
 - b) Contributi delle Associazioni aderenti;
 - c) Contributi privati;
 - d) Contributi pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) Donazioni e lasciti testamentari;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
 - h) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e s.m.i.).
 - i) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.i.
3. Il Coordinamento integra il parco mezzi ed attrezzature tramite:
 - a) trasferimento da Enti, Associazioni/Organizzazioni e privati;
 - b) acquisti diretti;
 - c) partecipazione diretta ad attività di prevenzione in materia di protezione civile attuate da Enti Pubblici.
4. L'esercizio finanziario del Coordinamento ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile, ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017. Il bilancio consuntivo è depositato presso la Sede del Coordinamento almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.
5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti



degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizi.

Art. 4

Membri del Coordinamento

1. Il numero delle Associazioni aderenti è illimitato. Sono membri del Coordinamento le sole Associazioni e/o Organizzazioni aderenti e non i singoli volontari o comunque associati ed appartenenti alle medesime.
2. Sono considerati Volontari del Coordinamento con l'obbligo di assicurarli ai sensi dell'Art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i., i soli membri de:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Collegio dei Proviviri.

Art. 5

Criteri d'ammissione, mantenimento dell'iscrizione e di decadenza

1. Criteri d'ammissione:
 - a) Presentazione d'apposita domanda scritta da parte delle associazioni interessate;
 - b) attestazione dell'iscrizione al Registro Territoriale del volontariato di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, secondo le normative vigenti, da almeno 18 mesi;
 - c) dichiarazione del Presidente dell'associazione o del Sindaco (per i gruppi comunali) di:
 - i. accettare le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti del Coordinamento;
 - ii. voler prestare attività sull'intero territorio provinciale, regionale, nazionale ed eventualmente internazionale e di partecipare attivamente alle attività del Coordinamento, comprese quelle gestionali, organizzative, amministrative di cui al Regolamento del Coordinamento;
 - iii. essere disponibile a svolgere qualsiasi attività nell'ambito di missioni di protezione civile richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza nei tempi e modi indicati dai piani operativi del Coordinamento;
 - iv. autocertificazione attestante il possesso di una polizza assicurativa per i propri volontari, contro infortuni, malattie connesse ad attività di protezione civile e per responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dal D.Lgs. Art. 18/2017 e s.m.i.;
 - d) autocertificazione attestante che i propri Volontari che prestano attività di protezione civile sono adeguatamente formati, informati ed addestrati secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., inerente all'attività di Protezione Civile;
 - e) copia dello Statuto ed Atto Costitutivo dell'Associazione;
 - f) copia della deliberazione del Consiglio Comunale di istituzione del Gruppo Comunale con allegato l'elenco dei soci operativi e di supporto (per i Gruppi Comunali);
 - g) copia del verbale contenente la nomina del Volontario delegato presso il Coordinamento (per i Gruppi Comunali);
 - h) indicazione della sede legale ed operativa;
 - i) indicare almeno un numero telefonico di reperibilità per l'intera giornata della struttura operativa della Organizzazione;
 - j) indicare il recapito per la posta elettronica PEO e PEC;



k) Garantire una squadra (4 Volontari) di pronta partenza per l'intera giornata (h/24). La tempistica di intervento è la seguente: per interventi provinciali entro 3 ore, per interventi regionali entro 6 ore e nazionali entro 8 ore;

l) Versamento quota associativa annuale, se prevista;

m) Reperibilità h24 tramite telefono;

n) autonomia nel trasporto dei propri Volontari per raggiungere la sede del Coordinamento;

o) Valutazione positiva del Consiglio Direttivo del Coordinamento. La valutazione dovrà anche tenere conto:

i. della propensione alla vita associativa, della reale capacità operativa richiesti ed indicati nei Regolamenti Interni del Coordinamento e dalle indicazioni della Regione;

ii. della consistenza, ossia il numero di Volontari dell'O.D.V. richiedente effettivamente disponibili ad operare (minimo dieci volontari Operativi, come da Regolamento Regionale).

Le verifiche potranno avvenire tramite incontri coi responsabili dell'Organizzazione aspirante socia e loro Volontari, nonché momenti di valutazione ed istruzione che non potranno superare un anno dall'avvio dei rapporti, ossia dalla Delibera del Consiglio Direttivo del Coordinamento. I momenti di valutazione potranno essere avviati dopo almeno sei mesi dall'acquisizione l'iscrizione al Registro Territoriale del Volontariato di Protezione Civile. I rapporti tra il Coordinamento e la richiedente saranno disciplinati all'interno del Regolamento Interno gestionale del Coordinamento. Eventuali anomalie riscontrate dal Direttivo nella presentazione della documentazione prevista ai precedenti punti dovranno essere segnalate entro 60 giorni a chi ha proposto la domanda. La constatata mancanza di operatività, consistenza, incapacità di partecipazione alla vita associativa che porti alla conseguente reiezione della domanda, va segnalata per iscritto all'Organizzazione richiedente al termine del periodo di valutazione entro 60 giorni ed inviate per conoscenza all'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

2. Le Associazioni già socie dovranno essere informate delle richieste d'ingresso nel Sodalizio di nuove Organizzazioni trenta giorni prima che il Direttivo si esprima. Gli Associati non favorevoli all'iscrizione dell'Associazione richiedente dovranno presentare al Consiglio Direttivo istanza entro quindici giorni dalla data della comunicazione inviata, motivandone il motivo per iscritto.

3. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

4. Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione:

considerata l'operatività richiesta al Coordinamento dagli Enti preposti alla Protezione Civile ed in particolare dall'Agenzia regionale di Protezione Civile; considerato la mole di lavoro necessaria nell'attività ordinaria di gestione dell'organizzazione, impegnano tutto il corpo sociale a garantire un minimo di presenze nelle attività del Coordinamento. Pertanto, il mantenimento dell'iscrizione è subordinata a:

a) possesso dei requisiti previsti ai commi precedenti;

b) prestare attività sull'intero territorio provinciale regionale, nazionale ed eventualmente internazionale

c) partecipare attivamente alle attività del Coordinamento, comprese quelle gestionali, organizzative, amministrative di cui al Regolamento del Coordinamento;

d) svolgere qualsiasi attività nell'ambito di missioni di protezione civile richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza nei tempi e modi indicati dai piani operativi del Coordinamento;

e) alla consistenza dell'organizzazione, ossia il numero di Volontari effettivamente disponibili ad operare (minimo dieci volontari Operativi, come da Regolamento Regionale).

f) indirizzo di posta elettronica frequentemente visionato, per ricevere le comunicazioni dal Coordinamento;

g) garantire la reperibilità h24 tramite telefono;

h) comunicazione al Coordinamento in caso di attivazione da parte di un altro Ente;

5. Criteri di decadenza:

la qualità d'aderente al Coordinamento si perde per:

a) dimissioni volontarie;

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con provvedimento nr. 17879 del 22.09.2022, nr. di Repertorio 49857

Iscrizione al Registro Territoriale del Volontariato di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna nr. 1330 del 01.07.2014



- b) reiterate mancanze alle attività del Coordinamento (la mancanza di risposta è regolamentata nei Regolamenti del Sodalizio);
 - c) perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione;
 - d) comportamento contrastante con gli scopi sociali;
 - e) violazione persistente dello Statuto e dei Regolamenti del Coordinamento;
 - f) violazioni di Leggi, norme, regolamenti, direttive dello Stato e degli Enti preposti la Protezione Civile;
 - g) quando in qualunque modo è arrecato danno morale o materiale al Coordinamento;
 - h) mancato versamento quota associativa (se prevista) trascorso un mese dal sollecito;
 - i) mancato aggiornamento annuale dei documenti previsti dello Statuto trascorso un mese dal sollecito da parte del Coordinamento;
3. L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica entro trenta giorni. Da parte dell'Organizzazione esclusa, è ammessa la facoltà di ricorso all'Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta. L'esclusione è da comunicare per conoscenza all'Agenzia Regionale di Protezione Civile.
4. L'eventuale cancellazione o rinuncia, da parte di una Associazione aderente, dovrà essere regolarmente richiesta con raccomandata A.R. o tramite PEC dal legale rappresentante della Associazione stessa ed avrà effetto immediato.
5. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né a trattenere altri beni del Coordinamento, i quali dovranno essere restituiti entro 30 giorni.

Art. 6

Diritti e doveri delle Associazioni aderenti

1. Diritti degli aderenti:

- a) gli aderenti hanno diritto a partecipare tramite i propri rappresentanti o loro delegati, alla vita associativa, alle assemblee ai gruppi di lavoro, a votare direttamente (ogni Organizzazione dispone di un solo voto), a svolgere il lavoro preventivamente concordato, a recedere dall'appartenenza al Coordinamento ed accedere alle cariche associative;
- b) le Organizzazioni aderenti conservano la propria autonomia sotto ogni aspetto giuridico, amministrativo, patrimoniale ed organizzativo;
- c) le Organizzazioni esprimono i propri rappresentanti presso il Coordinamento tramite delega scritta del Presidente dell'organizzazione o del Sindaco (per i gruppi comunali) da inviare al Presidente del Coordinamento;
- d) la qualità di rappresentante di ciascun'Organizzazione aderente, di cui sopra, può essere revocata in qualsiasi momento da parte dell'Organizzazione delegante mediante comunicazione scritta a firma del Presidente della medesima o del Sindaco (per i gruppi comunali). Tale revoca comporta la decadenza dalla carica eventualmente ricoperta;
- e) la perdita della qualità di aderente per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Organizzazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo, né a trattenere beni avuti in comodato dal Coordinamento, che dovranno essere immediatamente restituiti;
- f) le Organizzazioni aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando domanda al Presidente del Coordinamento tramite PEC, con un preavviso minimo di 20 giorni. In particolare, l'accesso ai già menzionati libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dal Coordinamento. I soggetti interessati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dal Coordinamento in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, il Coordinamento potrà richiedere all'interessato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

2. Obblighi degli aderenti:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organ Associativi;
- b) prestare il lavoro preventivamente concordato secondo le direttive del Coordinamento;



- c) mantenere sempre un comportamento degno, decoroso e corretto nei confronti del Coordinamento, dei suoi rappresentanti e delle altre Organizzazioni associate;
- d) impegnarsi in modo spontaneo e gratuito per garantire lo svolgimento delle attività del Coordinamento;
- e) ritenersi moralmente responsabili del comportamento dei propri Soci e vigilare affinché osservino i precedenti punti a, b, c, d;
- f) conservare ed utilizzare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi del Coordinamento;
- g) mantenere la riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni ricevute durante la realizzazione delle attività istituzionali

Art. 7

Organi del Coordinamento

1. Sono organi del Coordinamento:
 - a) L'Assemblea delle Associazioni aderenti;
 - b) Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Collegio dei Probiviri;
 - e) Il Comitato operativo;
 - f) Il Collegio elettorale.
3. I componenti gli Organi del Coordinamento, nell'espletamento del loro incarico, devono improntare la propria condotta alla massima serietà, impegno e correttezza a favore dell'intero sodalizio.
4. Non possono essere Rappresentanti di Associazioni i Volontari che siano già stati colti da provvedimenti disciplinari Art. 17 dello Statuto (esclusa l'ammonizione verbale) e non possono assumere incarichi operativi direttivi.
5. I rappresentanti legali, gli amministratori ed i titolari di incarichi operativi direttivi del Coordinamento, non devono aver ricevuto condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione e sottoposti a controlli su richiesta da parte degli Enti preposti o dagli Organi del Coordinamento;

Art. 8

L'Assemblea delle Associazioni aderenti

1. L'Assemblea è composta da due Rappresentanti per ciascuna delle Associazioni aderenti. Può essere ordinaria e straordinaria e non sono ammesse deleghe di sostituzione a favore di Rappresentanti d'altre Associazioni. Ogni Socio (Associazione), iscritta da almeno tre mesi, dispone di un solo voto. Il diritto al voto è riservato ad uno dei due Rappresentanti effettivi. E' ammessa la delega di sostituzione firmata dal Legale Rappresentante della propria Associazione.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività del Coordinamento ed inoltre:
 - a) Approva il rendiconto economico consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
 - b) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri;
 - c) Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - d) Approva i programmi annuali e poliennali di lavoro;
 - e) nomina l'Organo di Controllo (Artt 30 e 31 D.Lgs 117/2017) quando se ne ravvisa l'obbligatorietà.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente od almeno tre membri del Consiglio Direttivo od un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità. Può essere altresì convocata dal Collegio dei Probiviri in caso di irregolarità amministrativa, per violazione di norme statutarie da parte degli Organi Associativi o per dirimere controversie alle quali il Collegio non trova soluzioni. Nel caso la convocazione dell'Assemblea sia richiesta dagli associati o dai Consiglieri nel numero sopra menzionato o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente è tenuto a convocarla entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.



4. L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:
 - a) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea nomina, ad ogni seduta, un Presidente ed un Segretario. In caso contrario sarà lo stesso Presidente a presiedere l'Assemblea, e ad assolvere i compiti di segretario sarà il Segretario del Sodalizio o persona designata dall'Assemblea. E' compito del Segretario provvedere a redigere il Verbale d'Assemblea che deve essere firmato, oltre che dal Segretario stesso, anche dal Presidente d'Assemblea e da quanti tra i rappresentanti effettivi delle Associazioni aderenti al Coordinamento, presenti, ne facciano richiesta.
6. Per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, gli aventi diritto al voto presenti nominano, in forma palese, un Presidente e due scrutatori di seggio, i quali formano il Collegio Elettorale. Detto Collegio avrà il compito di gestire le elezioni.

L'Assemblea procede per l'elezione di ciascuno dei detti Organi con voto a maggioranza semplice. I nominativi dei candidati sono presenti in ordine alfabetico all'interno del seggio elettorale. Per l'elezione del Consiglio Direttivo si possono esprimere, al massimo, tante preferenze quanti saranno i componenti dello stesso da eleggere, pena l'annullamento della scheda. Il voto è valido quando è chiara la volontà dell'elettore. Le votazioni vengono effettuate con voto segreto. In casi di parità si procede al ballottaggio. Al termine dell'elezione il Collegio Elettorale fornirà una sintetica relazione dello scrutinio da allegare al Verbale dell'Assemblea.
7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, almeno otto giorni prima della data della riunione, alla sede di ogni Associazione aderente via posta ordinaria e/o via posta elettronica e possibilmente da esporsi presso la sede del Coordinamento. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i Soci.
8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori (coloro che ne seguono direttamente la gestione) non hanno diritto di voto.
9. L'Assemblea può essere svolta in presenza e/o anche tramite videoconferenza. Nel secondo caso deve essere dato il massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità al fine di permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni; permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità). La modalità tramite videoconferenza è esclusa in caso di votazioni a scrutinio segreto (es. elezioni Direttivo).
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei votanti ad esclusione di:
 - a) modifica all'atto costitutivo e allo statuto, per la cui adozione sono necessarie la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. Per determinare la maggioranza dei votanti non si computano:
 - a) Gli aventi diritto al voto che abbiano dichiarato di astenersi;
 - b) Gli aventi diritto al voto che escano dalla sala prima della votazione o che dichiarino di non partecipare al voto;

I nominativi di cui ai suddetti punti a) e b) sono annotati nel verbale di Assemblea. Gli aventi diritto al voto possono astenersi dal voto stesso tutte le volte che lo reputino opportuno, esplicitandone il motivo che verrà verbalizzato.



12. L'Assemblea approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.
13. Le sedute sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare. Non è possibile esprimere votazioni su argomenti trattati nella voce "varie ed eventuali".
14. Le sedute sono pubbliche senza diritto di parola, salvo quando si tratti di argomenti riguardanti singole persone.
15. È facoltà dell'Assemblea nominare al suo interno Comitati di Lavoro finalizzati allo svolgimento di determinati compiti ed attività.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea fra i Rappresentanti delle Associazioni, nel numero di non più di due per Associazione. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I Consiglieri restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, questo verrà sostituito procedendo con una elezione mirata, entro sessanta giorni dal giorno in cui il Consiglio Direttivo ne prende atto con delibera. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli in carica. Il Consigliere in carica che perde per qualsiasi ragione la sua qualifica di Rappresentante della sua Associazione decade dalla carica di Consigliere non appena sostituito. È considerato dimissionario a tutti gli effetti il componente in carica che risulti assente a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, quando l'assenza non sia stata determinata da cause di forza maggiore o da altre cause che siano ritenute giustificate dal Consiglio stesso. L'assenza dovrà essere comunicata al Presidente od alla Segreteria da parte del diretto interessato.
3. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo rimasto in carica deve convocare e riunire entro 45 giorni l'Assemblea per l'elezione e esplicando solo l'ordinaria amministrazione. In difetto ne assolverà temporaneamente i compiti il Collegio dei Sindaci.
4. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nomina anche eventuali coordinatori di settore, gruppi di lavoro ed esperti.
5. Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti;
 - b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
 - c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
 - d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - e) adottare eventuali provvedimenti disciplinari;
 - f) redigere il bilancio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - h) deliberare riguardo l'esclusione dei Soci;
 - i) nominare eventuali referenti, scelti tra gli aderenti alle Associazioni del Coordinamento, per i rapporti con gli associati ed all'occorrenza anche con le Istituzioni ed Enti;
 - j) approvare i regolamenti operativi e gestionali;
 - k) stabilire i criteri per i rimborsi agli associati ed ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - l) il Direttivo ha facoltà di proporre alle strutture socie, azioni di responsabilità nei confronti dei propri associati che non avessero operato in conformità alle regole stabilite;
 - m) individuare le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.



6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza di entrambi da un membro scelto tra i presenti. In difetto è presieduto dal membro più anziano.
7. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo di norma una volta ogni due mesi o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
8. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo è predisposto dal Presidente.
Le convocazioni, scritte, devono indicare regolare ordine del giorno, data, ora e luogo della convocazione e devono essere inviate via posta ordinaria e/o via posta elettronica con preavviso di almeno sette giorni, salvo nei casi valutati urgenti del Presidente per cui il preavviso sarà comunicato verbalmente.
9. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di argomenti riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.
10. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in presenza e/o anche tramite videoconferenza. Nel secondo caso deve essere dato il massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità al fine di permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni; permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità). La modalità tramite videoconferenza è esclusa in caso di votazioni a scrutinio segreto.
11. Alle sedute del Consiglio può partecipare eventuale pubblico, senza diritto di parola, previo consenso da parte dei Consiglieri presenti. Il pubblico è comunque escluso quando si tratti d'argomenti riguardanti le singole persone.
12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
13. I Consiglieri possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo senza limitazioni ed a tal fine possono chiedere al Contabile, al Segretario ed al Presidente, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
14. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Art. 26 D.Lgs 117/2017).

Art. 10 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima adunanza.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza del Coordinamento di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, redigendone l'ordine del giorno. Convoca altresì le riunioni dell'Assemblea del Coordinamento.
4. Al Presidente spetta altresì il compito di:
 - a) presentare all'Assemblea la relazione annuale dell'attività svolta;
 - b) sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dal Coordinamento;
 - c) delegare in parte o interamente, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo;

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con provvedimento nr. 17879 del 22.09.2022, nr. di Repertorio 49857
Iscrizione al Registro Territoriale del Volontariato di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna nr. 1330 del 01.07.2014



- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, assumere i poteri chiedendo ratifica dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;
- e) intrattenere rapporti, anche ai fini di collaborazione, con le altre Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, con le Istituzioni ed Enti.

Art. 11
Vicepresidente

- 1. Il Vicepresidente viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica sino alla decadenza del Consiglio stesso.
- 2. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 12
Segretario

- 1. Il Segretario viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica sino alla decadenza del Consiglio stesso.
- 2. Il Segretario ha i seguenti compiti:
 - a) sovrintendere alla compilazione dei ruoli sociali, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione dei verbali ed alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente;
 - b) controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) custodire l'archivio, gli atti, i sigilli ed i documenti del Coordinamento.

Art. 13
Tesoriere

- 1. Il Tesoriere viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2. Al Tesoriere sono affidati i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed ai rapporti con gli istituti di credito depositari dei capitali liquidi;
 - b) sottoscrive, con firma singola, i mandati di entrata;
 - c) controfirma i mandati di uscita con firma abbinata, a quella del Presidente ovvero a quella del Vicepresidente, in caso di assenza giustificata del Presidente o di suo temporaneo impedimento nei casi di urgenza;
 - d) provvede alla chiusura dell'esercizio sociale ed alla predisposizione del bilancio;
 - e) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
- 3. L'operato del Tesoriere può essere sottoposto in qualsiasi momento e senza preavviso a verifiche e controlli da parte del Presidente od i due terzi dei Membri del Direttivo e dal Collegio dei Probiviri, questi ultimi limitatamente alla verifica del perseguimento delle finalità e scopi Sociali.

Art. 14
Collegio dei Probiviri

- 1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea tra i Soci delle Organizzazioni Aderenti anche al fuori dei Rappresentanti delle medesime in seno al Coordinamento, nel numero di non più di uno per Organizzazione.
- 2. Non possono essere eletti Probiviri i componenti il Consiglio Direttivo.
- 3. Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea e resta in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
- 4. Il Collegio nella prima riunione provvede a nominare al proprio interno un Presidente.



5. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
 - a. controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali e più in generale delle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso comune;
 - b. dirimere le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da interpretazioni prese legalmente dagli Organi statutari competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso;
 - c. risolvere ogni controversia fra aderente e aderente ovvero tra Soci e organi sociali o comunque rimessa al suo giudizio;
 - d. convocare l'Assemblea nel caso previsto dall'art. 8 punto 3.
 - e. esprimere parere consultivo al Consiglio Direttivo sui regolamenti da adottare e su tutte le materie per le quali è richiesto un suo intervento.
6. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, compie accertamenti e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Collegio decada dall'incarico, questo verrà sostituito procedendo ad una nuova elezione mirata, alla prima convocazione dell'Assemblea dei Soci. Il mandato del nuovo eletto scadrà assieme a quelli in carica. E' considerato dimissionario, a tutti gli effetti, il componente in carica che risulti assente a più di due riunioni consecutive del Collegio, quando l'assenza non sia stata determinata da cause di forza maggiore o da altre cause che siano ritenute giustificate dal Consiglio stesso. L'assenza dovrà essere comunicata al Presidente del Collegio da parte del diretto interessato.
8. Il Collegio dei Probiviri può riunirsi in presenza e/o anche tramite videoconferenza. Nel secondo caso deve essere dato il massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità al fine di permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni; permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità). La modalità tramite videoconferenza è esclusa in caso di votazioni a scrutinio segreto.

Art. 15 Comitato operativo

Le norme relative alla composizione ed al funzionamento dell'organo operativo del Coordinamento saranno oggetto di apposito regolamento che verrà emanato dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea. L'Assemblea Ordinaria può modificare od annullare i provvedimenti inseriti nel regolamento.

Art. 16 Provvedimenti disciplinari

1. Nell'interesse superiore del Coordinamento sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari che possono essere presi nei confronti sia delle Associazioni aderenti, sia nei confronti dei singoli Volontari Soci degli Aderenti:
 - a) Ammonizione verbale;
 - b) Ammonizione scritta;
 - c) Sospensione;
 - d) Espulsione.
2. I componenti degli Organi collegiali colpiti singolarmente o come Associazione da provvedimenti disciplinari (tranne il provvedimento di cui al punto 1a) decadono automaticamente dall'incarico.
3. I provvedimenti disciplinari sono esecutivi dalla data di approvazione della delibera dell'organo competente.



4. Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Collegio dei Sindaci nella prima convocazione disponibile e comunque non oltre i 90 giorni. Fino ad allora il provvedimento rimane esecutivo.
5. Il Volontario colpito da provvedimenti riguardanti i punti c, d, non potrà svolgere attività comandate dal Coordinamento. L'Associazione di riferimento potrà comunque mantenerlo come proprio Socio, ma non attivarlo per operazioni ove il Coordinamento è interessato.

Art. 17

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 18

Rappresentanze Esterne

I rappresentanti delle Istituzioni quali Regione, Prefettura e Comune capoluogo possono partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente e la Protezione Civile Ambito di Piacenza è invitato alle adunanze.

Art. 19

Norma finale

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. Il Consiglio Direttivo determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art 9 del D.lgs 117/2017.
2. Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione e non ha valore retroattivo.
3. Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'Art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i e beneficia del trattamento tributario stabilito dal Codice del Terzo settore.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di Legge vigenti in materia. Si rinvia altresì ai regolamenti operativi e gestionali che verranno emanati dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria può modificare od annullare provvedimenti inseriti nei sopracitati regolamenti.

Art. 21

Stemma

Lo stemma del Coordinamento è così formato: banda esterna circolare blu chiaro con scritta arancione "Protezione Civile - Coord. Volont. Piacenza". Al centro, su sfondo arancione, un triangolo equilatero di colore blu chiaro, avente il vertice posto in alto, al centro e gli angoli in contatto con la banda esterna. Al centro del triangolo, lo stemma della Provincia di Piacenza, concesso in uso con Delibera della Giunta della Provincia nr 245 del 25/05/05. Possono fregiarsi dello stemma tutti i Soci del Coordinamento e loro aderenti. L'utilizzo dello stemma può essere disciplinato nel Regolamento Interno.

